

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **CIRCOLARE DI DICEMBRE 2014 SUPPLEMENTO SPECIALE “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” (D.lgs. n. 175/14)**

### **DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI**

Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014) è finalmente approvato, nella sua versione definitiva, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre scorso.

In assenza di precise indicazioni, le disposizioni entreranno in vigore il 13 dicembre 2014, dopo il decorso dei 15 giorni di *vacatio legis*.

Nella presente tabella si riepiloga il contenuto del provvedimento, indicando l'eventuale differente data di entrata in vigore rispetto a quella generale.

Articolo	In sintesi
1 - 9	<p><b>Dichiarazione precompilata</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si introduce, in via sperimentale, il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dal periodo di imposta 2014; la disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730;</li><li>• il modello verrà reso disponibile, dall’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato;</li><li>• il contribuente può accettare il modello (direttamente, tramite il sostituto di imposta, il Caf o professionista abilitato) oppure modificarlo, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni;</li><li>• si è in attesa della conferma che, in alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche;</li><li>• chi accetta la dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto di imposta non subirà alcun controllo formale del modello, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ritenuti completamente affidabili;</li><li>• nel caso in cui la dichiarazione sia accettata (anche senza modifiche) o integrata tramite Caf o professionista abilitato, invece, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (appunto, Caf o professionista) anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all’Agenzia delle</li></ul>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

entrate da parte di soggetti terzi;

- in caso di visto di conformità infedele, non viene effettuata la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti, bensì direttamente al Caf o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30%, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente;
- a tal fine, è previsto l'incremento della misura dei massimali delle polizze obbligatorie per i professionisti che appongono il visto di conformità, in proporzione al numero dei visti apposti e, comunque, in misura non inferiore a 3 milioni di euro;
- se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre, comunica i dati rettificati, la somma richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. La sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre;
- se dal controllo formale della dichiarazione emerge un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle Entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.

#### **Invio telematico di informazioni all'Agenzia delle Entrate**

- Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta;
- infatti, a decorrere dalle certificazioni del periodo 2014, per i sostituti di imposta scatta l'obbligo di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. La mancata trasmissione comporta l'applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica, senza che si possa applicare il meccanismo del cumulo;
- entro il 28 febbraio di ciascun anno, inoltre, le banche e le assicurazioni trasmetteranno i dati relativi agli interessi sui mutui ed ai premi sulle assicurazioni vita ed infortuni;
- le spese mediche, invece, saranno trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate dai soggetti interessati (cliniche, medici, soggetti equiparati) solo a decorrere dal 2015, utilizzando la piattaforma della tessera sanitaria;
- con appositi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori obblighi di invio di informazioni all'Agenzia delle Entrate.

#### **Addizionali Irpref: semplificazioni**

- È prevista una semplificazione e razionalizzazione nell'ambito delle addizionali

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>regionali e comunali, con l'obiettivo di unificarne le regole di funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>viene previsto che il regime degli acconti, ove dovuti, sia parametrato alla normativa vigente per l'anno precedente;</li> <li>vengono stabilite regole più coerenti per la pubblicizzazione delle delibere</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>Spese di vitto e alloggio per professionisti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si modifica l'art.54 Tuir prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.</li> <li>Nel sistema vigente, invece, il professionista deve riaddebitarle come compenso al proprio committente.</li> </ul> <p><i>La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31.12.2015.</i></p>
<b>11</b>	<p><b>Dichiarazione di successione</b></p> <p>Si ritocca il contenuto del D.Lgs. n.346/90, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si <b>ampliano le ipotesi di esonero</b> dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta se l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari ed il suo valore non supera 100.000 euro;</li> <li>si introduce la <b>possibilità</b>, per il contribuente, di <b>allegare</b>, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, <b>copie non autenticate</b> unitamente a una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto di notorietà;</li> <li>si prevede che, in caso di <b>spettanza di crediti fiscali</b> del <i>de cuius</i>, la liquidazione agli eredi possa essere effettuata <b>senza</b> presentazione di una <b>dichiarazione di successione integrativa</b>, bensì con la liquidazione diretta della eventuale imposta di successione ad opera dell'Agenzia.</li> </ul>
<b>12</b>	<p><b>Interventi di efficienza energetica su edifici con durata pluriennale</b></p> <p>Viene abrogato l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti per i contribuenti interessati alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta di avvio dei medesimi.</p>
<b>13</b>	<p><b>Rimborsi Iva (annuali e trimestrali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si prevede l'innalzamento della soglia di importo (da 5.000 a 15.000 euro) sino alla quale è possibile ottenere il rimborso senza fornire alcuna garanzia;</li> <li>per importi superiori, si delineano due alternative: <ul style="list-style-type: none"> <li>ove il contribuente sia fiscalmente "virtuoso" si potrà ottenere il rimborso con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la presenza dei requisiti (in alternativa, è possibile presentare la fideiussione);</li> </ul> </li> </ul>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	- ove il contribuente non sia fiscalmente “virtuoso” si continua a dover produrre la fideiussione.
<b>14</b>	<p><b>Erogazione rimborsi in conto fiscale e interessi</b> La norma prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i rimborsi in conto fiscale sono erogati entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente o entro 20 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio;</li> <li>• contestualmente alla erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi spettanti secondo le specifiche leggi di imposta.</li> </ul> <p><i>La norma si applica ai rimborsi erogati dal 01.01.2015</i></p>
<b>15</b>	<p><b>Conguagli dei sostituti di imposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sostituto di imposta che esegue i conguagli da modello 730 dovrà sempre utilizzare il modello F24, anziché il meccanismo della compensazione interna oggi vigente;</li> <li>• il recupero del credito di imposta, mediante esposizione su modello F24, avviene a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso al dipendente,</li> <li>• si elimina la possibilità di scomputo interno della eccedenza di ritenute, obbligando il contribuente all’utilizzo del modello F24 in compensazione a partire dai versamenti successivi.</li> </ul> <p><i>La norma si applica a decorrere dal 01.01.2015</i></p>
<b>16</b>	<p><b>Opzioni per trasparenza, consolidato, tonnage tax e Irap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prevede che la manifestazione della opzione (o della revoca) per gli istituti citati sia esplicitata mediante compilazione di apposito quadro della dichiarazione dei redditi, anziché mediante l’utilizzo delle apposite modulistiche differenziate oggi in uso.</li> <li>• La manifestazione dell’opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a partire dal quale di intende utilizzare il nuovo regime; pertanto, si tratta della dichiarazione del periodo di imposta precedente.</li> </ul> <p><i>Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014</i></p>
<b>17</b>	<p><b>Dichiarazioni e versamenti in caso di operazioni straordinarie delle società di persone</b> La disposizione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione della società di persone che partecipa ad operazioni straordinarie sia resa sul modello vecchio, se il periodo di imposta dichiarato non comprenda come estremo di chiusura il 31.12 (mentre, secondo le regole vigenti in precedenza, si doveva utilizzare il modello nuovo, se disponibile);</li> <li>• il versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie sia da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</li> </ul>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

<b>18</b>	<p><b>Società in perdita sistematica</b> Affinché una società ricada nel regime delle perdite sistematiche, è necessario che la medesima dichiari perdite fiscali per 5 esercizi (e non tre, come nel regime precedente), oppure 4 periodi di perdite fiscali ed uno di utile inferiore al minimo ottenuto con l'applicazione del regime di comodo <i>In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 13.12.2014</i></p>
<b>19</b>	<p><b>Società con sede all'estero</b> La disposizione sopprime l'obbligo di indicare nel modello Unico l'esistenza e l'indirizzo della eventuale stabile organizzazione nazionale e/o di un rappresentante per i rapporti tributari.</p>

<b>20</b>	<p><b>Lettere di intento</b> La disposizione modifica radicalmente le abitudini degli esportatori abituali e dei loro fornitori. Infatti, nel nuovo regime (che si applicherà previa emanazione di un provvedimento attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la lettera di intento sarà spedita, in forma telematica, dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare una ricevuta;</li><li>• la lettera di intento, completa della ricevuta, dovrà essere inviata al fornitore;</li><li>• quest'ultimo, prima di emettere la fattura senza Iva, provvederà a controllare la correttezza della lettera di intento con il supporto delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• il fornitore riepilogherà, poi, nella dichiarazione annuale Iva le forniture effettuate senza Iva in virtù dell'utilizzo della lettera di intento;</li><li>• le eventuali sanzioni saranno applicabili qualora un soggetto emetta fattura in sospensione di imposta senza avere ricevuto la lettera di intento completa della ricevuta e senza avere verificato la correttezza della medesima sul sito dell'Agenzia.</li></ul> <p><i>Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza Iva da effettuare a decorrere dal 01.01.2015. il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 13.12.2014.</i></p>
<b>21</b>	<p><b>Comunicazioni black list</b> La disposizione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che la comunicazione dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi <i>black list</i> sia resa con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale);</li><li>• l'innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro annui complessivi (si ritiene per soggetto), anziché gli attuali 500 euro per singola operazione.</li></ul> <p><i>La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data del 13.12.2014.</i></p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

22	<p><b>Elenco Vies</b> La disposizione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l’inserimento nel sistema Vies sia immediato e non differito di 30 giorni dalla richiesta; ciò vale sia nel caso dell’avvio di attività con richiesta contestuale (inserita nel modello variazione dati) che nel caso di richiesta avanzata successivamente (con istanza cartacea o con utilizzo della piattaforma telematica dell’Agenzia);</li><li>• nel caso di mancata presentazione di modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi, il contribuente venga cancellato dal sistema, previa comunicazione da parte dell’Agenzia;</li><li>• rimane ferma la possibilità dell’Agenzia di emanare provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti necessari, a seguito dei controlli esperiti;</li></ul> <p>Si rammenta che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’inserimento nel sistema Vies rappresenta una condizione imprescindibile per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie di cessione di beni o prestazione di servizi.</p>
23	<p><b>Elenchi Intrastat servizi: minori dati di dettaglio</b> La disposizione rappresenta unicamente una dichiarazione di intenti in merito alla possibilità di semplificare il contenuto dei modelli Intrastat servizi. <i>L’attuazione è demandata ad apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data del 13.12.2014</i></p>
24	<p><b>Denuncia dei premi incassati da assicurazioni estere</b> Modificando l’articolo 4-bis della L. n.1216/61, si prevede che anche le imprese di assicurazione estere (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi effettuino la comunicazione dei premi incassi con cadenza annuale (entro il 31 maggio) e non più con cadenza mensile.</p>
25	<p><b>Sanzioni Istat per modelli Intrastat</b> Si modifica il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina statistica dei modelli Intrastat, prevedendo che le sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• siano irrogate ai soli soggetti che siano ricompresi in specifici elenchi emanati annualmente, in relazione ai quali la mancata fornitura di dati sia da considerare violazione rilevante;</li><li>• siano applicate una sola volta per ogni modello Intrastat e non in relazione ai righe di dettaglio come oggi avviene.</li></ul>
26	<p><b>Ammortamento diritti di concessione opere pubbliche</b> Modificando il comma 4 dell’art.104 Tuir, si prevede che, per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento sia effettuata sulla scorta del piano economico finanziario stabilito dall’ente concedente, senza più necessità della adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

<b>27</b>	<p><b>Ritenute d’acconto ridotte per agenti e rappresentanti</b> Mutano le regole che consentono di beneficiare di una riduzione della base imponibile delle ritenute d’acconto di agenti e rappresentanti (dal 50% al 20%) sulla base delle indicazioni che dovranno essere assunte con un apposito provvedimento che dovrà confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la validità della richiesta di riduzione per più anni, sino a revoca, a differenza della validità annuale dell’attuale sistema;</li><li>• la possibilità di invio a mezzo Pec in alternativa all’utilizzo della raccomandata A/R;</li><li>• la previsione di una sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di mancata comunicazione delle variazioni che fanno decadere dal diritto alla riduzione.</li></ul> <p><i>Necessita di decreto attuativo del Mef.</i></p>
<b>28 co.1-3</b>	<p><b>Responsabilità solidale per ritenute nei subappalti</b> Viene abrogato il regime di responsabilità solidale per le ritenute d’acconto negli appalti e subappalti e, contestualmente, la sanzione comminabile al committente nel caso di mancato esperimento dei controlli sulla regolarità dei versamenti delle medesime ritenute. Per conseguenza, non sarà più possibile sospendere il pagamento per mancata esibizione della prova del versamento delle ritenute, o della autocertificazione in merito alla correttezza dell’adempimento. Tuttavia, ove scatti l’obbligo di corresponsione solidale degli stipendi ai sensi della Legge Biagi, il soggetto erogatore svolge la funzione di sostituto di imposta.</p>
<b>28 co.4</b>	<p><b>Cancellazione delle società dal Registro Imprese</b> Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese (ai sensi dell’art.2495 cod.civ.) ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione</p>
<b>28 cc.5 -7</b>	<p><b>Responsabilità di liquidatori e soci di società di capitali</b> Modificando l’art.36 d.P.R. n.602/73, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il liquidatore di società di capitali non risponde a titolo personale di eventuali mancati versamenti all’erario con i proventi della liquidazione, solo qualora provi in proprio di non avere violato le regole dei privilegi (nella precedente versione della norma, invece, l’onere della prova era a carico dell’Amministrazione finanziaria;</li><li>• il socio è tenuto a restituire le somme ricevute in corso di liquidazione, ove non siano stati soddisfatti i debiti tributari, salvo non sia in grado di provare di non avere ricevuto denaro, rispetto alla presunzione di distribuzione delle somme proporzionalmente alle quote di partecipazione;</li><li>• le responsabilità di cui sopra si applica a tutti i comparto impositivi, Ires, Iva e IRAP e non solo a quello Ires come era in passato.</li></ul>
<b>29</b>	<p><b>Detrazione forfetizzata iva per i soggetti in regime 398</b> Per i soggetti che applicano il regime forfetario della L. n.398/91, si provvede ad estendere</p>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	la misura della detrazione forfetaria al 50% anche alle prestazioni di sponsorizzazione, rispetto alla precedente minore misura del 10%. Il tutto, per porre fine all'ampio contenzioso che si è formato per la distinzione delle sponsorizzazioni rispetto alle spese di pubblicità.
<b>30</b>	<p><b>Valore degli omaggi ai fini Iva</b> Si provvede ad innalzare a 50 euro (rispetto ai precedenti 25,82) il limite degli omaggi che consente la detrazione dell'imposta sugli acquisti (articolo 19-<i>bis</i> 1, d.P.R. n.633/72). Parallelamente, la modifica interessa anche l'esclusione dalla rilevanza ai fini Iva delle cessioni gratuite di beni e di servizi sino a tale soglia (articoli 2 e 3, d.P.R. n.633/72).</p>
<b>31</b>	<p><b>Note di variazione iva e crisi di impresa</b> Modificando l'articolo 26 d.P.R. n.633/72, si prevede la possibilità di emissione della nota di accredito con Iva (per recuperare il tributo) nelle seguenti nuove ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.182-<i>bis</i>) R.D. n.267/42;</li> <li>• piano attestato ai sensi dell'art.67, lett. d), del suddetto regio decreto, pubblicato al Registro delle Imprese.</li> </ul>
<b>32</b>	<p><b>Beni sottoposti a sequestro e confisca</b> Nell'ambito del Codice delle Leggi Antimafia, si precisa che risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato). Pertanto è sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. <i>Le disposizioni hanno effetto dal 01.01.2014</i></p>
<b>33</b>	<p><b>Definizione di abitazione non di lusso ai fini Iva</b> La disposizione in esame allinea la nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di Imposta di Registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.218/69. Si precisa che le caratteristiche dei fabbricati non di lusso <i>ex</i> D.M. n.218/69 sembrerebbero ancora rilevanti per stabilire l'applicazione della aliquota del 10 o del 22% ove manchino i requisiti prima casa.</p>
<b>34</b>	<p><b>Prestazione energetica degli edifici</b> Al fine di chiarire le disposizioni in tema di applicazione della sanzione amministrativa per</p>



STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>mancata allegazione dell’Ape ai contratti di locazione, si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la dichiarazione concernente la presenza dell’Ape o la consegna del certificato, ove omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo Economico entro 45 giorni;</li><li>• l’accertamento del rispetto delle regole viene affidata ad un sistema di cooperazione tra il Ministero suddetto e l’Agenzia delle Entrate;</li><li>• il Ministero, per la irrogazione delle sanzioni, si avvale della Guardia di Finanza.</li></ul> <p>Appositi provvedimenti attuativi stabiliranno le modalità di interscambio dei dati.</p>
35	<p><b>Autorizzazione alla istituzione di Caf</b> La disposizione in esame modifica il Decreto del Ministro delle Finanze n.164/99 concernente “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art.40 D.Lgs. n.241/97, modificano i requisiti e le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni. <i>Le modifiche si applicano alle autorizzazioni concesse dal 13.12.2014.</i></p>
36	<p><b>Abrogazione obbligo di deposito dell’appello nella segreteria della CTP</b> Abrogando il secondo periodo, del co.2 dell’art.53 D.Lgs. n.546/92, si elimina l’obbligo di deposito dell’appello presso la segreteria della CTP, posto che i documenti del processo risultano gestiti dalla medesima piattaforma informatica.</p>

**NUOVE REGOLE PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE DERIVANTI DA LETTERE DI INTENTO RICEVUTE DAI PROPRI CLIENTI**

L’articolo 20 del Decreto Semplificazioni ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72).

A decorrere dalle lettere di intento che esplicano efficacia dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale, che dovrà:

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore avrà poi l’obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. A seguito della modifica dell’adempimento, sarà emanato un provvedimento del direttore

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (quindi 90 giorni dal 13.12.2014).

Dal punto di vista operativo, il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato “telematicamente” l'avvenuta presentazione della lettera di intento da parte del proprio cliente esportatore abituale. Letteralmente, dovrebbero rientrare nelle nuove disposizioni anche le lettere di intento eventualmente emesse entro la fine del 2014, ma relative ad operazioni che verranno poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015.

Mentre fino al 31 dicembre 2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all'effettuazione delle operazioni, dal 1° gennaio 2015 in assenza della ricevuta telematica di presentazione consegnatagli dal proprio cliente, il fornitore sarà tenuto a fatturare con l'ordinaria applicazione dell'Iva. Nel caso in cui il fornitore emetta fattura in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica citata, potrà essere assoggettato a sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'imposta sul valore aggiunto non addebitata in fattura.

In assenza di diverse indicazioni operative e, soprattutto, nell'attesa del provvedimento attuativo, si invitano i Sigg.ri Clienti a proseguire con le previgenti regole di invio delle lettere di intento sino a nuova comunicazione.

## **DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, ABROGATA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA PER I LAVORI A CAVALLO D'ANNO**

L'articolo 12 del Decreto Semplificazioni elimina l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% (fino al 5 giugno 2013 del 55%) che proseguono per più periodi di imposta.

La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La mancata osservanza del termine del 90° giorno successivo al termine del periodo di imposta non comportava la decadenza dal beneficio fiscale ma l'applicazione di una sanzione in misura fissa (da 258 euro a 2.065 euro) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. La comunicazione doveva essere trasmessa esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Le relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni chiarisce che la norma abrogata aveva la finalità di consentire la verifica del rispetto dei tetti massimi di detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Si evidenzia che l'adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio previsto per fruire della detrazione del 65% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il [sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi).

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Ove il contribuente ometta di inviare all'Enea la documentazione richiesta entro i 90 giorni dalla fine lavori (generalmente coincidente con la data del collaudo), può comunque fruire della c.d. "remissione *in bonis*" prevista dall'art.2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all'invio della documentazione in un primo momento omessa entro il termine ultimo del 30 settembre dell'anno successivo a quello del termine dei lavori. In caso di mancato invio all'Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione del 65%.

## **COSA CAMBIA NELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA SULLE RITENUTE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO**

Di regola, alle provvigioni corrisposte all'agente si applica una ritenuta in misura pari al 23%. Tale percentuale si applica sul 50% delle provvigioni corrisposte all'agente.

Qualora l'agente si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi la base imponibile della suddetta ritenuta si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte.

Per poter usufruire di tale riduzione l'agente deve predisporre apposita dichiarazione.

In particolare l'agente è obbligato, qualora voglia usufruire della riduzione, a inviare ai committenti una apposita dichiarazione entro il 31 dicembre, l'effetto della riduzione opererà quindi per l'anno successivo a tale comunicazione.

Il Decreto Semplificazioni interviene sulla disciplina prevedendo che la dichiarazione per la richiesta di riduzione potrà essere spedita non solo per raccomandata A.R. ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (pec).

La comunicazione, oggi annuale, avrà valenza fino a revoca (o perdita dei requisiti da parte dell'agente), conseguentemente la riduzione si applicherà di anno in anno senza necessità di comunicazione annuale al committente; sarà invece necessaria la comunicazione per la revoca.

In ultimo il decreto è intervenuto anche in tema di sanzioni prevedendo, in caso di omessa comunicazione della revoca, un apposito richiamo all'art.11. D.Lgs n.471/97, quindi, con applicazione di specifiche sanzioni da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Per criteri, termini e modalità di presentazione della dichiarazione occorrerà attendere l'emanazione di apposito decreto del Mef. Posto che il decreto semplificazioni entra in vigore il 13.12.2014 e, difficilmente, il decreto attuativo vedrà la luce a breve, si può ipotizzare la necessità di inviare la richiesta con lettera raccomandata entro il prossimo 31.12, confidando che la medesima possa esplicare automaticamente i propri effetti anche per il futuro, sino a modifica dei requisiti.

## **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI**

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L'art.28 del Decreto Semplificazioni, nei commi 1 e 2, interviene nell'ambito della disciplina riguardante la responsabilità solidale in materia di appalti, con effetto dal 13.12.2014. In particolare:

- con il comma 1 viene definitivamente soppressa la disciplina della responsabilità solidale in ambito “fiscale” introdotta dall'art.35 D.L. n.223/06;
- con il comma 2 viene apportata una modifica alla disciplina della responsabilità solidale in ambito “lavoristico” prevista dall'art.29 D.Lgs. n.276/03

Si tratta di due discipline “concorrenti” dettate in tema di responsabilità solidale negli appalti che presentano molte similitudini ma che in taluni casi risultano non sovrapponibili sotto il profilo applicativo.

Vediamo nel dettaglio la portata delle due modifiche.

## **Responsabilità solidale in ambito fiscale**

Il comma 1 dell'art.28 del Decreto Semplificazioni sopprime i commi da 28 a 28-ter dell'art.35 D.L. n.223/06.

Già in passato il Legislatore con l'art.50 del D.L. n.69/13 era intervenuto sull'art.28 del citato art.35 D.L. n.223/06 (ora definitivamente abrogato) per eliminare la responsabilità solidale con riferimento al versamento dell'Iva dovuta sulle prestazioni riguardanti l'appalto.

Tali norme prevedevano che l'appaltatore, nei limiti del corrispettivo che spetta al subappaltatore, rispondesse in solido con quest'ultimo del versamento all'erario per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore (in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto).

Tale responsabilità veniva meno solo previa acquisizione da parte dell'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali effettuati dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento delle ritenute Irpef (e in passato anche del versamento dell'Iva) poteva essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei Caf o di professionisti abilitati. L'Agenzia delle Entrate, poi, con la Circolare n.40/E/12, aveva ammesso ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale in oggetto anche l'utilizzo di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.445/00 dal subappaltatore all'appaltatore, ovvero da quest'ultimo al committente, recante tutta una serie di indicazioni.

Tale disciplina coinvolgeva quindi anche il committente posto che lo stesso, prima di provvedere al pagamento del corrispettivo, doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali eseguiti dall'intera “filiera” dell'appalto. Tuttavia, al committente che non seguiva tale procedura, non veniva addossata la responsabilità solidale ma incorreva in una sanzione amministrativa che variava da 5 mila a 200 mila euro.

Con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni tutti questi adempimenti, responsabilità e sanzioni verranno meno.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Resta il tema della sanzionabilità per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione e non ancora accertate (o comunque già accertate ma con provvedimenti sanzionatori non ancora definitivi), ma su questo si dovrà attendere una pronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## **Responsabilità solidale in ambito lavoristico**

Il comma 2 dell'art.28 del Decreto Semplificazioni modifica il comma 2 dell'art.29 D.Lgs. n.276/03 al fine di prevedere nuovi obblighi in capo al committente.

Tale disposizione prevede attualmente un'obbligazione solidale tra il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Da tale forma di responsabilità, va precisato, risultano escluse le sanzioni civili in quanto di esse ne risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'adempimento.

Viene, infine, previsto il meccanismo del cosiddetto "*beneficium excussionis*" a favore del committente per il quale al creditore è imposto di aggredire in prima istanza il patrimonio del debitore principale (cioè l'appaltatore o il subappaltatore).



Con la novità apportata dal Decreto Semplificazioni viene quindi previsto che se il committente esegue il pagamento in luogo dell'appaltatore o del subappaltatore, risulta tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. n.600/73.

Si ricorda, infine, come l'attuale disciplina della responsabilità solidale in ambito lavoristico abbia subito sostanziali modifiche ad opera del D.L. n.76/13, in particolare:

- è stato esteso il regime della solidarietà nell'appalto anche ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (in analogia a quanto evidenziato dalla Circolare n.5/11 del Ministero del Lavoro con riferimento ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione);
- si stabilisce che la solidarietà non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- è stata limitata l'efficacia della clausola di esonero prevista dai contratti collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione quindi dei contributi previdenziali ed assicurativi (per i quali permane la solidarietà).

## **NUOVO CRITERIO PER INDIVIDUARE GLI IMMOBILI ABITATIVI "DI LUSSO" AI FINI IVA**

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L'articolo 33 del Decreto Semplificazioni, in vigore dal prossimo 13.12.2014, interviene per modificare il n.21) della tabella A parte II allegata al Decreto Iva, relativo all'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% per i trasferimenti delle abitazioni considerate non di lusso. Secondo tale disposizione, nella versione *ante* modifiche, viene considerata abitazione di lusso quell'immobile che presenta le caratteristiche indicate in un vecchio D.M. datato 2 agosto 1969. La medesima regola veniva applicata anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata (dal 1° gennaio 2014 pari al 2% per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.23/11).

## ***I criteri del D.M. 2 agosto 1969***

Da un punto di vista oggettivo, secondo quanto stabilito dal citato D.M. 2 agosto 1969, si considerano “abitazioni di lusso” quelle:

- realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”;
- realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali;
- facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati;
- unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq;
- composte di 1 o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre 6 volte quella coperta;
- aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine);
- facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Sono inoltre considerate tali le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle contenute nella Tabella allegata al citato D.M. 2 agosto 1969.

Ai fini dell'imposta di registro, tuttavia, con l'art.26 D.L. n.104/13 (sempre con decorrenza 1 gennaio 2014) viene stabilito che se l'atto di trasferimento riguarda un immobile per il quale

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

l'acquirente intende accedere all'agevolazione prima casa (aliquota 2%), ciò può avvenire a condizione che l'immobile non sia iscritto nelle categorie catastale A/1, A/8, A/9, a nulla più rilevando i criteri stabiliti dal riportato D.M. del 1969.

Pertanto, coordinando le disposizioni in materia di Iva con quelle in tema di imposta di registro dopo le modifiche apportate dal D.L. n.104/13, si è venuto a creare il seguente dualismo:

- se l'atto di trasferimento dell'immobile abitativo "prima casa" è soggetto a Iva, la verifica della qualità dell'immobile (di lusso) avviene con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969, che non considera in alcun modo la classificazione catastale, bensì gli altri parametri sopra riportati (superfici esterne e interne, presenza di piscine, etc.);
- se l'atto di trasferimento dell'immobile abitativo "prima casa" è, invece, soggetto a imposta di registro, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2% è preclusa se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## Le categorie catastali interessate

A/1 (abitazioni di tipo signorile):	unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale,
A/8 (abitazioni in ville):	per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario,
A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico):	rientrano in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

Come già anticipato nella parte introduttiva, il decreto semplificazioni interviene riportando a un concetto "unico", tra imposta di registro e Iva, la definizione di immobile di lusso, prevedendo con l'art.33 che anche laddove l'atto di trasferimento sia soggetto a Iva l'aliquota del 4% è applicabile solo se l'immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9.



La modifica introdotta dall'art.33 del Decreto Semplificazioni ha quindi l'effetto di riportare ad un concetto "unico", tra imposta di registro e Iva, la definizione di immobile di lusso, prevedendo che anche laddove l'atto di trasferimento sia soggetto a Iva, l'aliquota del 4% è applicabile solo se l'immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **I mancati coordinamenti**

In relazione alla modifica in commento si osserva come il citato art.33 interviene sul n.21 della Tabella A Parte II del d.P.R. n.633/72 che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 4% per gli acquisti di immobili "prima casa", dimenticando di apportare la medesima modifica al n.127-*undecies* della Tabella A Parte III dello stesso d.P.R. n.633/72, che nel prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di immobili abitativi "non di lusso" in assenza dei requisiti prima casa continua a fare riferimento esplicito ai criteri del D.M. 2.8.1969.

Ai fini di tale seconda ipotesi, quindi, la classificazione catastale continua a non avere alcuna incidenza sull'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%, ma ciò che continua ad avere valore sono ancora i parametri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.

Questa situazione, frutto di un evidente mancato coordinamento normativo (che dovrà essere risolto), determina situazioni paradossali per cui l'acquisto di un immobile potrebbe passare dall'aliquota Iva del 4% al 22% nel caso in cui si tratti di un immobile diverso dalle categorie A/1, A/8 e A/9, ma con le caratteristiche di lusso *ex* D.M. 2 agosto 1969 per il quale l'acquirente non può o non vuole accedere all'agevolazione prima casa; ciò in quanto non risulterebbe applicabile l'aliquota del 10% prevista dal citato n.127-*undecies*.

Va poi aggiunto che tale diversa indicazione nelle due disposizioni produce effetti distorsivi anche per quanto riguarda la connessa disciplina applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione dei predetti immobili tramite contratto di appalto. Ciò in quanto:

- il n.39 della Tabella A Parte II del d.P.R. n.633/72 richiama al numero 21) per stabilire l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione di immobili non di lusso che fruiscono dell'agevolazione prima casa;
- il n.127-*quaterdecies* della Tabella A Parte III dello stesso d.P.R. n.633/72 richiama il n.127-*undecies* per stabilire l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione di immobili non di lusso ma che non fruiscono dell'agevolazione prima casa.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi